

Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2016, n. 14-3063

Legge Regionale n. 1/2004 e s.m.i. art. 4 lettera m) - Iniziativa innovativa e sperimentale per la prima infanzia con la Federazione Regionale Coltivatori diretti del Piemonte - Servizio domiciliare per la prima infanzia in ambito rurale denominato "Agri - TATA"- Proroga triennale della sperimentazione.

A relazione degli Assessori Pentenero, Ferrari:

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” la quale:

- all’art. 41 sostiene la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento riguardante l’educazione e lo sviluppo culturale;
- all’art. 4, lettera m) nell'ambito delle attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica di competenza della Regione identifica espressamente le funzioni di “realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale”;

vista la Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” la quale:

- all’art. 3, comma 1, lett. b), incentiva la realizzazione di progetti che perseguono finalità di innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- all’art. 5, comma 1, prevede, tra l’altro, che le finalità dei suddetti progetti possano essere perseguite attraverso “servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità”;

considerato che, in applicazione di tali principi, la Regione Piemonte ha ritenuto necessario promuovere e sperimentare nuove forme di servizi per la prima infanzia facilmente realizzabili nel contesto rurale piemontese, sempre restando in coerenza con il sistema di servizi già operativo sul territorio regionale e pertanto con D.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011, integrata con D.G.R. n. 47-4250 del 30/07/2012, ha promosso il progetto sperimentale denominato “Agri-TATA”;

evidenziato che:

- il percorso sperimentale si è sviluppato con la supervisione di un apposito tavolo tecnico regionale costituito tra le Direzioni regionali Coesione Sociale (già Politiche Sociali e per la Famiglia e Formazione professionale, Lavoro e Istruzione) e Agricoltura, con la Federazione regionale coltivatori diretti;
- l’iniziativa è monitorata attraverso un apposito nucleo regionale di valutazione, composto da un rappresentante della Direzione Coesione Sociale (comparti politiche-sociali – formazione professionale – istruzione - lavoro) che coordina il nucleo, un rappresentante della Direzione Agricoltura e un rappresentante della Federazione regionale Coldiretti;

- le attività sperimentali, dopo la prima fase formativa delle operatrici, hanno avuto concretamente inizio nel settembre 2012;
- il progetto sperimentale prevedeva l’attivazione di un numero massimo di 30 agri-TATA, con un massimo di 10 unità di offerta per provincia, operative nella custodia ed educazione dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni presso aziende agricole;
- le agri-TATA sono appositamente qualificate, attraverso un percorso riconosciuto dal sistema di formazione regionale di complessive 400 ore, articolate in 260 ore di teoria e 140 di tirocinio-stage;
- il servizio può accogliere un numero massimo di 5 bambini contemporaneamente, oltre eventualmente a quelli già presenti nel contesto familiare inserito nell’ambito rurale ed è attivo per un massimo di 9 ore giornaliere;
- la sperimentazione oltre ad avere appositi modelli di monitoraggio adottati e approvati, si svolge con il continuo confronto con le famiglie fruitrici del servizio, che hanno formulato le loro valutazioni attraverso apposite schede di rilevazione;
- il progetto fornisce servizi in zone tradizionalmente “difficili” (aree collinari e montane, frazioni delocalizzate rispetto ai concentrici municipali, aree rurali periferiche di comuni urbani, ecc.) in cui sono assenti o scarsamente presenti servizi alla prima infanzia;
- l’attività ha permesso d’integrare il reddito dell’azienda agricola dando occupazione alle operatrici aziendali che, con maggior difficoltà, si integravano nel lavoro d’azienda (mogli, figlie dell’imprenditore, ecc.) e nel contempo va incontro alle famiglie garantendo la personalizzazione del servizio e la flessibilità dell’orario;
- le attività sono sostenute unicamente dalle rette che pagano le famiglie fruitrici del servizio;

dato atto che dal rapporto di valutazione del percorso sperimentale del 26/10/2015, agli atti della Direzione Coesione Sociale emerge che:

- i risultati conseguiti presentano dati di notevole interesse in quanto, nel corso dei tre anni della sperimentazione, sono state 51 le persone che hanno frequentato i corsi di formazione e 46 quelle che hanno superato la selezione finale;
- in totale sul territorio piemontese sono state 20 le Agri-TATE operative dall’inizio della sperimentazione (settembre 2012) per un totale di 87 bambini che hanno usufruito del servizio;
- mancano ancora servizi presso i territori delle ex province di Alessandria, Vercelli, VCO e Biella;
- ad ottobre 2015 erano operative 15 agri-TATA su tutto il territorio regionale a fronte del traguardo previsto nella sperimentazione di 30 unità di offerta operative;

considerato inoltre che:

- negli ultimi dieci anni, le pratiche di agricoltura sociale, tra le quali è ascrivibile il progetto sperimentale di Agri-TATA, sono state realizzate in modo assolutamente sperimentale (non

essendoci alcun inquadramento normativo) e si sono diffuse sia a livello nazionale che nel contesto locale;

– attualmente invece le pratiche di agricoltura sociale si inseriscono in un contesto giuridico definito dalla Legge n. 141 del 18 agosto 2015 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, che prevede un inquadramento dell’attività di “tipo sociale” svolta dagli imprenditori agricoli (articolo 2135 c.c), nonché riconosce come attività di agricoltura sociale quelle realizzate da cooperative sociali, il cui fatturato derivante dalle attività agricole sia comunque superiore al 30% del totale;

– la Legge 141/2015 qualifica come sociali le attività che: riguardano l’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità, di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in percorsi riabilitativi e di contrasto all’emarginazione sociale, i servizi di accoglienza e supporto alle persone e ai minori (come la prima infanzia), nonché le attività rigenerative che utilizzano il verde o gli animali, i progetti finalizzati alla salvaguardia della biodiversità, all’educazione ambientale e alimentare etc;

– per quanto attiene all’esperienza territoriale della Regione Piemonte le esperienze di agricoltura sociale, sono state fatte proprie in molti sistemi di welfare territoriali, come opportunità di risposta a difficoltà di utenti a “bassa contrattualità”. Così accanto ad inserimenti lavorativi per persone svantaggiate e disabili si sono radicati servizi a favore dei bambini e l’agri-TATA è tra questi, come anche attività di supporto agli anziani;

– per riflettere sul tema di servizi alla persona nel contesto agricolo su scala regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 28-556 del 10 novembre 2014 è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico interdirezionale denominato “Agricoltura sociale”, composto dalle Direzioni regionali Agricoltura, Coesione Sociale (già politiche sociali, istruzione, formazione professionale, lavoro), Sanità, Ambiente, Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste;

– obiettivo del gruppo, coordinato dalla Direzione Agricoltura, è stato quello di avviare gli studi e gli approfondimenti necessari alla predisposizione di un disegno di legge in materia di agricoltura sociale; di comporre un testo di legge regionale sull’agricoltura sociale (in recepimento della sopra citata normativa nazionale) che identifichi questo complesso di attività nel contesto della multifunzionalità dell’agricoltura e promuova l’agricoltura sociale in ambito rurale quale ulteriore strumento per l’attuazione delle politiche per lo sviluppo e la qualità dell’offerta dei servizi sociali regionali;

– lo schema di disegno di legge regionale elaborato dal suddetto gruppo di lavoro definisce attività di agricoltura sociale quelle svolte dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, che integrano in modo sostanziale e continuativo nell’attività agricola la fornitura di beni e servizi di utilità sociale, nell’ambito dei seguenti settori principali di attività:

- inserimento nel mondo del lavoro e inclusione sociale di soggetti con disabilità e svantaggiati e di minori in età lavorativa;

- attività pedagogiche ed educative finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità e alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione delle fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà psichica, fisica e sociale;

- servizi di assistenza alla persona, tra cui l'agri-TATA e attività sociali attraverso prestazioni e servizi a supporto delle attività effettuate dai servizi socio-assistenziali territoriali, volte a migliorare la condizione dei soggetti interessati;
- attività a favore delle comunità locali per promuovere lo sviluppo dei servizi utili alla vita quotidiana e favorire l'inclusione sociale e lavorativa;

dato atto che, conseguentemente al percorso avviato per la stabilizzazione normativa dell'agricoltura sociale, la Regione ha riavviato il percorso di riordino normativo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in sequenza alle norme attuative nazionali derivanti dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

richiamata inoltre la D.G.R. n. 38-2292 del 19/10/15, con la quale è stato approvato "Il Patto per il sociale della Regione Piemonte 2015-2017. Un percorso politico partecipato" dal quale emerge, tra le ipotesi attuative delle misure per le "politiche per le famiglie" la necessità di rinnovare il percorso sperimentale di Agri-TATA, favorendo la saturazione degli originari traguardi identificati dagli atti di avvio e quindi una maggior implementazione, sempre nelle aree a vocazione agricola, tradizionalmente meno coperte dai servizi per la prima infanzia regionali;

dato atto, con assoluta evidenza, che il progetto sperimentale ha ancora numerose possibilità di espansione, prima di raggiungere i traguardi fissati dagli originari provvedimenti istitutivi (30 agri-TATE operative) e soprattutto non copre ancora completamente il territorio piemontese, mancando agri-TATE su 4 ambiti provinciali;

ritenuto quindi, nelle more dell'evoluzione normativa regionale sopra illustrata ed in coerenza con i suoi contenuti normativi, di prorogare il percorso sperimentale Agri-TATA per il prossimo triennio 2016/2018 alle medesime condizioni realizzative del servizio così come definite dalla D.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011, integrata con D.G.R. n. 47-4250 del 30/07/2012;

preso atto che la proposta non contempla oneri finanziari per l'amministrazione regionale;

ritenuto quindi di demandare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del nucleo regionale di valutazione della sperimentazione così come originariamente definito dalle D.D.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011 e n. 47-4250 del 30/07/2012;

vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" e in particolare gli artt. 4 e 41;

vista la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di prorogare, senza oneri finanziari per l'amministrazione regionale, il percorso sperimentale Agri-TATA per il prossimo triennio 2016/2018 alle medesime condizioni realizzative del servizio così come definite dalla D.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011, integrata con D.G.R. n. 47-4250 del 30/07/2012;

di demandare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del nucleo regionale di valutazione della sperimentazione così come originariamente definito dalle D.D.G.R. n. 2-2412 del 27/07/2011 e n. 47-4250 del 30/07/2012;

di dare atto in particolare, secondo quanto già definito dalle deliberazioni sopra richiamate, che il servizio sperimentale di Agri-TATA:

- deve essere sviluppato con la supervisione della Federazione Regionale Coltivatori diretti, la quale comunica e fornisce, al nucleo regionale di valutazione della sperimentazione, gli elementi qualitativi e quantitativi richiesti nelle fasi di monitoraggio e si impegna ad avviare iniziative atte a promuovere il servizio nelle 4 realtà territoriali non coperte dal servizio;

- è sottoposto ad una analitica attività di monitoraggio effettuata congiuntamente dalla Federazione Regionale Coltivatori e dal nucleo regionale di valutazione, con l'obiettivo di seguire l'attuazione della sperimentazione in termini quantitativi e qualitativi esaminando i punti di forza dell'esperienza e valutando la gestione, le criticità e i problemi incontrati;

di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'assunzione di tutti gli atti conseguenti per la prosecuzione della sperimentazione in argomento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)